

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 6 GIUGNO 2008, n. 2743: è illegittima l'adozione di un Piano delle cave senza l'acquisizione del parere del Comune il cui territorio è interessato dal Piano stesso.

« ...la Regione, una volta constatata l'opportunità di destinare alla creazione di una cava un territorio, trascurato dalla provincia competente, che quindi non ha acquisito il parere del comune interessato, ha l'onere di coinvolgere gli enti locali nella scelta, rimettendo, a tale scopo, gli atti alla provincia perché acquisisca il parere del comune interessato e formuli le proprie osservazioni al riguardo... »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2743/08

Reg. Dec.

N. 5150 Reg. Ric.

N. 5238 Reg. Ric

ANNO 2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1) - sul ricorso in appello n. 5150/07, proposto dalla Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Cederle e Giuliano Pompa ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Boncompagni n. 71/c,

contro

il Comune di Castiglione delle Stiviere in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bonomi e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

la Provincia di Mantova in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

Ditta Prospero Ermes – Cava Ghiaia e lavori edili, in persona del titolare, non costituita in giudizio;

2) - sul ricorso in appello n. 5238/2007, proposto dalla Ditta Prospero Ermes - Cava Chiaia e Lavori Edili rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Saulle e Giuseppe Di Giovine con domicilio eletto in Roma Via delle Medaglie D'oro 157 presso Francesco Saulle

contro

Comune di Castiglione delle Stiviere rappresentato e difeso dagli Avv. Gabriele Pafundi e Giacomo Bonomi con domicilio eletto in Roma V.le Giulio Cesare, 14 SC A/4 presso Gabriele Pafundi

Provincia di Mantova non costituitasi;

e nei confronti di

Regione Lombardia non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, n. 403 in data 19 aprile 2007;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere in persona del Sindaco in carica;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, il Consigliere Manfredo Atzeni;

Uditi l'avv.to Pompa, l'avv.to Pafundi e l'avv.to Vicinanza per delega dell'avv.to Saulle;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Brescia, il Comune di Castiglione delle Stiviere in persona del Sindaco in carica impugnava le delibere della Giunta Regionale n. 13175 in data 30/5/2003 e del Consiglio Regionale n. VII/947 in data 17/12/2003 con le quali la Regione Lombardia aveva approvato il nuovo piano cave della Provincia di Mantova, unitamente agli atti connessi.

Lamentava violazione della legge regionale della Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, ed eccesso di potere per difetto di motivazione sotto diversi profili, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Brescia, accoglieva il ricorso, annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati.

Avverso detta sentenza propongono gli appelli in epigrafe la Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta Regionale e la Ditta Prospero Ernes in persona del titolare, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza n. 4696 in data 17 settembre 2007 è stata respinta l'istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio il Castiglione delle Stiviere in persona del Sindaco in carica, chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale.

Alla pubblica udienza di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto sono proposti avverso la medesima sentenza di primo grado dalle parti soccombenti di fronte al Tribunale Amministrativo.

2. Il piano cave della Provincia di Mantova è stato adottato da quell'Amministrazione Provinciale senza coinvolgere nel procedimento il Comune di Castiglione delle Stiviere, odierno appellato, in quanto la sua proposta non prevedeva interventi nel territorio di quest'ultimo.

Siffatto intervento è stato invece introdotto nel corso del sub procedimento di approvazione, svoltosi presso la Regione, accogliendo la richiesta dell'impresa, odierna appellante.

Il Comune si duole del suo mancato coinvolgimento nella procedura, lamentando violazione dell'art. 7 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

I primi giudici hanno condiviso la censura, nonché quella relativa all'illogicità dell'inserimento nel piano della cava di cui si tratta, della quale si dubita interessi un ex deposito di rifiuti tossici, annullando per l'effetto i provvedimenti regionali impugnati.

3. Le parti soccombenti censurano la sentenza di primo grado, affermando che il mancato coinvolgimento del Comune inficia, se del caso, la proposta dell'Amministrazione Provinciale, alla quale spetta richiedere il parere dei Comuni interessati, mentre non può essere imputata alla Regione, e non può comportare l'illegittimità dei suoi atti.

La tesi non può essere condivisa.

E' indubbio che l'art. 7 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, impone di acquisire il parere dei comuni interessati sulla proposta del piano delle cave, ed è pacifico, in fatto, che tale passaggio procedimentale è stato omesso nella fattispecie concreta.

L'omissione non può essere imputata alla Provincia, in quanto la proposta che interessa il territorio del Comune appellato è stata introdotta nella fase procedimentale che si è svolta di fronte alla Regione.

La circostanza peraltro non giustifica il mancato coinvolgimento del Comune nella scelta relativa all'uso del suo territorio, univocamente imposto dalla norma appena richiamata.

Può essere esclusa la necessità di provocare il parere degli enti locali quando le modifiche apportate dalla Regione abbiano contenuto di dettaglio ovvero quando costituiscano l'adempimento di obblighi normativi, ma appare pacifico che la scelta di cui ora si tratta non rientra in nessuna delle due ipotesi, appena descritte.

Afferma, di conseguenza, la Sezione che la Regione, una volta constatata l'opportunità di destinare alla creazione di una cava un territorio, trascurato dalla provincia competente, che quindi non ha acquisito il parere del comune interessato, ha l'onere di coinvolgere gli enti locali nella scelta, rimettendo, a tale scopo, gli atti alla provincia perché acquisisca il parere del comune interessato e formuli le proprie osservazioni al riguardo (sostanzialmente in termini C. di S., VI, 12 novembre 2003, n. 7261; il diverso principio affermato da C. di S., VI, 14 ottobre 1998, n. 1393, non è invece applicabile, in quanto fondato sul differente disposto della legge regionale della Lombardia 30 marzo 1982, n. 18, vigente all'epoca dei fatti di causa).

4. E' bene precisare come nella presente fattispecie l'omissione procedimentale appena esaminata non abbia un significato esclusivamente formale.

Nella presente controversia emerge con chiarezza la necessità di un adeguato accertamento sullo stato dei luoghi, che le parti ricostruiscono in termini assai differenti, soprattutto in relazione alla circostanza, affermata dal Comune, secondo la quale il sito individuato dalla Regione costituirebbe una discarica abbandonata di rifiuti tossici.

La questione può essere assorbita, nella presente controversia, in quanto la pronuncia di annullamento è adeguatamente sostenuta, per quanto esposto al punto 3 che precede, dalla violazione dell'art. 7 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, ma resta fermo l'obbligo di svolgere adeguati accertamenti quando venga rinnovato il procedimento.

5. Gli appelli in epigrafe devono, in conclusione, essere respinti.

Il loro rigetto comporta l'improcedibilità degli appelli incidentali.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Paolo BUONVINO Consigliere

Domenico CAFINI Consigliere

Roberto CHIEPPA Consigliere

Manfredo ATZENI Consigliere Est.

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere Segretario

MANFREDO ATZENI GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 6/06/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA
